



Costituzionalismo.it

Fascicolo 1 | 2015
TORNIAMO AI FONDAMENTI

La Costituzione dello Stato e i partiti politici: l'attualità del noto saggio di Heinrich Triepel*

di FRANCESCO BILANCIA

La Costituzione dello Stato e i partiti politici: l'attualità del noto saggio di Heinrich Triepel*

di FRANCESCO BILANCIA

Professore ordinario di Diritto costituzionale - Università "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara

Abstract

Partendo dall'analisi del noto saggio di Heinrich Triepel sui partiti politici l'articolo analizza le importantissime trasformazioni storiche, istituzionali e giuridiche occorse durante la transizione dal regime liberale alla democrazia di massa, soffermandosi in particolare sulle fondamentali reciproche interferenze tra diritto e politica nell'evoluzione storica della forma di Stato in Europa.

Moving from the famous essay on political parties written by Heinrich Triepel, this article deals with the important historical, institutional and legal transformation during the transition from liberal State to mass democracy, especially analyzing fundamental relationship between law and politics in European historical perspective.

Sommario: 1. Premessa. La crisi del regime liberale. – 2. Stato e struttura sociale, diritto e politica nella tradizione giuspolitica weimariana. – 3. La Costituzione e la questione della regolamentazione giuridica dei partiti politici. – 4. Il declino del parlamentarismo liberale e l'incerto affermarsi della democrazia di massa.

Premessa. La crisi del regime liberale

Da una lettura attenta del celebre saggio di Heinrich Triepel sui partiti politici è il contrappunto tra questi e lo Stato che, nella espressione “*Staatsverfassung*”, emerge come questione centrale. Nella notissima voce per l'*Enciclopedia del diritto* sui partiti politici, non a caso, Paolo Ridola^[1] colloca questo saggio “alle origini della moderna problematica costituzionale dei partiti politici”, in un'epoca storica che, con la crisi del regime liberale e l'avvento dei partiti di massa, si caratterizzerà per le più profonde trasformazioni occorse all'idea stessa di rappresentanza politica. L'assunzione della rappresentanza quale oggetto di analisi portò, quindi, la riflessione della più attenta cultura giuspolitica ad interrogarsi sui riflessi istituzionali e, quindi, costituzionali delle trasformazioni in atto. Per tacere delle radicali conseguenze che l'evoluzione della composizione e del ruolo della rappresentanza politica nello Stato costituzionale avrebbe determinato con riferimento allo stesso ordinamento giuridico ed al sistema delle fonti. Basterebbe richiamare alla memoria l'evoluzione della concezione della “legge” che, a partire dalla Costituzione di Weimar del 1919, si rivelerà strumento di trasformazione della forma di Stato dal regime liberale allo Stato democratico rappresentativo, tanto nei rapporti autorità/libertà quanto nella stessa organizzazione del sistema delle istituzioni statali.

Ma per tornare alla centralità dello Stato nella riflessione di Triepel, non è secondario segnalare come nella *Prefazione* alla seconda edizione del saggio sui partiti in relazione ai riferimenti dedicati al tema “cultura e università” l'autore si richiami a categorie quali quella del “patriottismo” prussiano (e tedesco) o della “forza morale dello Stato”, a rivelare la più profonda concezione giuspolitica caratterizzante la cultura dell'epoca. Questione fondamentale, ma

già in profonda tensione per il rilievo che cominciano ad assumere concetti quali quelli di “nazione” e “società”. Ecco, forse potremmo assumere che la questione fondamentale posta da Triepel in questo saggio stia proprio nel tentativo di comporre una sintesi muovendo da questo *dualismo* tra diritto statale e società civile, di cui i partiti di massa – tuttora sullo sfondo – cominciano a disvelare le contraddizioni. Inizia ad emergere, con tutta la forza del fatto politico acquisito, il profondo contrasto tra liberalismo borghese e partiti politici – che cominciano ad affacciarsi con energia nuova sulla scena politica – lasciando già trasparire sullo sfondo della osservazione storica e della riflessione scientifica i pericoli della degenerazione del *Parteienstaat*. La pressione della società di massa, generando una profonda trasfigurazione della rappresentanza popolare, rende manifesta la ormai inesorabile rottura della omogeneità borghese, mandando in tensione le istituzioni parlamentari nella loro concezione tradizionale, come è reso evidente dalle trasformazioni della relazione tra voto parlamentare e (divieto di) mandato imperativo[2]. Per dirla con le parole dello stesso Triepel, ormai “l’organizzazione di partito aggredisce il parlamentarismo dall’esterno e dall’interno”, consolidando i limiti e gli strumenti di vincolo sulle scelte del singolo deputato per via della disciplina del gruppo parlamentare/partito.

Quanto sia significativo il salto concettuale prodotto dagli sviluppi materiali della storia è reso evidente dalle riflessioni di Carlo Roehrsen sulla forte dipendenza esercitata, fino a quel momento, dalla struttura sociale borghese e dal liberalismo stesso, sul moderno sistema giuridico e sulla “evoluzione della scienza giuridica pubblicistica in Germania”[3], che non avrebbero potuto quindi non subire importanti conseguenze dalla crisi del regime liberale. In questa prospettiva trovo estremamente esemplificativo il saggio dedicato, dal citato studioso, all’affermarsi della «teoria generale» alle origini del diritto pubblico nel pensiero di Georg Jellinek[4]. La *teoria generale*, vale a dire la *sistematica* come carattere proprio dell’ordinamento giuridico statale è elemento essenziale, proprio del fenomeno giuridico dell’epoca in quanto prodotto di quella specifica struttura sociale. La «teoria generale» è, quindi, il sistema di elaborazione culturale della scienza del diritto dell’epoca quale carattere proprio della struttura statale del diritto moderno. Rappresenta, in sintesi, il “diritto” come prodotto del regime proprio dello Stato liberale, della relativa concezione politica dell’ordinamento, prodotto della omogeneità borghese e, quindi, totalmente privo di un ruolo controfattuale rispetto agli assetti reali della società contemporanea. L’interesse generale, per la «teoria

generale» del diritto, è presupposto dall'ordinamento, dalla sua struttura, e rispetto alla omogeneità degli interessi protetti dalle sue norme questo si presenta, quindi, all'osservazione della scienza giuridica come caratterizzato da una essenziale *neutralità*. Omogeneità della struttura sociale e neutralità del sistema giuridico per come ricomposte dalla «teoria generale» che vengono, ora, mandate in crisi dall'avvento dei partiti di massa.

Stato e struttura sociale, diritto e politica nella tradizione giuspolitica weimariana

Ed è proprio questa fase storico-politica, questa transizione culturale ad essere illuminata dal saggio di Heinrich Triepel sui partiti politici, muovendo dalla oggettiva presa d'atto della evoluzione della struttura sociale sottostante e quindi, per il tramite dei partiti, della rappresentanza. Processo storico che genera significative tensioni istituzionali – ed ordinamentali – che non possono non riflettersi sulla stessa Costituzione *dello Stato*. Costituzione che, per altro verso, su posizione e ruolo dei partiti politici tace. E' su queste basi analitiche che si rende evidente, come accennato all'inizio, che proprio lo stesso Stato – e la sua Costituzione – rappresentino qui uno dei termini del confronto critico. L'altro essendo la “politica”, come riflesso evolutivo delle trasformazioni sociali sottostanti. L'epoca in cui Triepel osserva questi fenomeni e scrive il saggio sui partiti incarna proprio il momento storico in cui si rivela l'essenza culturale di questa dicotomia tra diritto e politica. Ed è proprio in ciò che risiede l'esemplare ricchezza del crogiuolo di Weimar[5], nell'aspirazione alla sintesi dei due estremi. Ed è proprio questa aspirazione culturale a caratterizzare la scienza del diritto pubblico in questo momento, così fondamentale per la definizione dei suoi propri caratteri distintivi, per il delinearsi degli elementi suoi propri in seno alla tradizione della scienza giuridica.

Forse questo può rappresentare il primo elemento di fortissima attualità del saggio che si commenta. La denuncia dei limiti di una concezione del diritto – e della scienza giuridica – che si professi a-storica ed a-temporale[6]. Il che emerge con grande efficacia allorché si passi dall'analisi delle strutture ordinamentali all'osservazione della *nazione* come concetto, come nesso che

lega tra loro la struttura costituzionale e la società civile. Una finestra per aprire il diritto all'influenza del reale – da un lato – ma allo stesso tempo un filtro, che setacci la pluralità propria della realtà popolare, la sua eterogeneità, i suoi conflitti intrinseci, per offrire in resa una ritrovata omogeneità. La nazione come concetto è lo strumento culturale di questa rappresentazione falsata del reale[7]. Un filtro, appunto, che protegga e garantisca ancora la omogeneità come carattere ordinamentale del regime liberale al tramonto. Elemento dal quale possiamo trarre già un secondo segnale di attualità di questa affascinante riflessione di Triepel.

Per usare le parole stesse di Carlo Roehrsen al fine di introdurre il punto di vista di Triepel, questi muove dalla constatazione che “le strutture dello Stato sono espressione delle concrete istanze presenti nella società civile (...); mutando la struttura della società civile, modificandosi i rapporti di forza tra i gruppi in essa presenti” non è possibile che “possano non modificarsi le strutture statali”[8]. Il secondo elemento di attualità, cioè, sta proprio nell'impostazione metodologica del saggio. Un saggio che insiste sull'osservazione e l'analisi critica di un momento di transizione, di più, della crisi culturale e politica prodotta da tale transizione[9]. Questo coglie con profonda lucidità Triepel, la crisi della egemonia borghese ed i suoi riflessi, le profonde trasformazioni istituzionali e, se non ancora delle strutture formali dell'ordinamento, almeno della resa normativa di queste. Sono proprio lo stesso ambiente materiale ed il medesimo clima culturale che genereranno il ben noto paradigma della contrapposizione tra legge in senso formale e legge in senso materiale (Laband) nelle dinamiche conflittuali tra il Parlamento ed il Governo nel contesto delle profonde trasformazioni politiche ed istituzionali in atto.

La Costituzione e la questione della regolamentazione giuridica dei partiti politici

Ma, tornando ai partiti politici, riprendiamo la riflessione dalla constatazione, formulata da Triepel, della indifferenza da parte della Costituzione “dello Stato”, come della scienza giuridica fino a quel momento, per tale fenomeno. Sono i caratteri dello Stato moderno, starei per dire della *statualità* propria dello Stato

moderno, a determinare tale indifferenza, come riflesso stesso dell'opzione politica^[10] incarnata dalla Costituzione, dal regime politico fino a quel momento vigente. Su questi presupposti culturali l'affermarsi, tanto sul piano delle ideologie politiche quanto sul terreno delle forze materiali, dei partiti marxisti e cristiano-democratici genererà una straordinaria evoluzione delle strutture costituzionali. Nelle more di tali formalizzazioni, Triepel è appunto già un attento osservatore critico di questa evoluzione.

Ciò a partire dalle pressioni esercitate dai partiti stessi, già letti secondo i paradigmi di questa nuova concezione, sul sistema parlamentare vigente, attraverso la disciplina di partito, per il tramite del gruppo, sui singoli deputati e sulla stessa funzione di governo. Da tali osservazioni, acutamente rilevate dallo studioso, scaturisce pertanto la questione della "regolamentazione normativa" del fenomeno. Da un lato, nella importantissima doppia accezione della opportunità/necessità di porre limiti ed attribuire funzioni ai partiti mediante regole costituzionali; dall'altro, considerando lo speculare rischio di offrire però loro una legittimazione e contribuendo attraverso il diritto costituzionale al consolidamento delle spinte evolutive da essi incarnate. Fino a legittimare, appunto, il superamento delle strutture ordinamentali e costituzionali proprie del regime liberale. Sono già evidenti, infatti, i significativi sintomi della crisi del parlamentarismo liberale borghese e della sovraesposizione della funzione di governo che, nei partiti politici, trova sostegno, legittimazione ed energia materiale.

In questo rileverei un terzo elemento di attualità di questo saggio. Nell'attenzione dedicata a quella che, in quel momento storico, si rivelava come una vera e propria sfida *costituzionale* per il diritto pubblico. Il tentativo di regolare, di disciplinare gli interstizi dei rapporti tra Diritto e Politica, tra diritto formale e dinamiche materiali, nella consapevolezza dei pericoli connessi al rischio di legittimazione di un *parlamentarischeparteiregierung* già considerato come deriva degenerativa del sistema rappresentativo (*Parteienstaat*). Ma con la acquisita certezza della necessità di una razionalizzazione del potere politico attraverso il diritto^[11] "a fronte della effettiva esistenza del regime dei partiti". Approccio critico consapevole che, non a caso, caratterizzerà la dottrina costituzionalistica italiana più attenta alle concrete dinamiche scaturenti dai rapporti tra diritto e politica, tra fatto politico e diritto costituzionale, a partire dal celebre saggio di Carlo Esposito^[12]. Ma già Costantino Mortati aveva posto particolare attenzione a questi profili della riflessione di Triepel nel suo

contributo su *La Costituzione in senso materiale*[13].

L'impostazione problematica apre, quindi, all'analisi delle questioni connesse alla regolamentazione giuridica dei partiti, con riferimento all'ipotesi di norme statali cogenti sui partiti politici, la loro struttura interna, la selezione delle candidature con eventuali elezioni primarie, la disciplina della segretezza delle procedure di voto e la lotta alla corruzione, ecc. Analisi che, anche qui, si sviluppa secondo la linea di problematicità già assunta, ragionando intorno alla giuridica possibilità, per un verso, ed alla concreta opportunità, per l'altro, di un intervento legislativo sui partiti, ed all'opposto ai fondamenti della necessità di tale intervento. Il tutto per fissare regole specifiche contro il fenomeno della corruzione, per ridurre il potere dei "capi-bastone" restituendo un ruolo di partecipazione piena in grado di influenzare concretamente la vita dell'associazione agli iscritti al partito; per garantire un'effettiva democraticità, per il tramite dei partiti, agli stessi procedimenti elettorali[14]. Da un lato insistendo sulle istanze di democraticità del sistema costituzionale contaminato dall'esperienza dei partiti; dall'altro denunciando i pericoli delle degenerazioni del parlamentarismo come conseguenze del riconoscimento legale delle organizzazioni di partito. Denuncia che coinvolge, insieme ai partiti, il sistema elettorale proporzionale, lo scrutinio di lista, la struttura della stessa scheda elettorale che ne rechi il nome, tutti strumenti di forte sovraesposizione del ruolo dei partiti a scapito dei diritti dell'elettore, dei candidati, dello stesso Parlamento.

Il declino del parlamentarismo liberale e l'incerto affermarsi della democrazia di massa

Sullo sfondo, appunto, una consapevolezza ormai acquisita del ruolo centrale assunto dai partiti nel sistema politico-istituzionale, essendo questi divenuti di fatto un elemento essenziale delle procedure e dei meccanismi elettorali nonché degli stessi lavori parlamentari. In ciò potendosi individuare la sintesi problematica della riflessione di Heinrich Triepel sui partiti politici nello Stato costituzionale tedesco. Nella contrapposizione inconciliabile tra *Parteienstaat* in potenza, e parlamentarismo liberale in declino. Uno Stato dei partiti ancora

privo di legittimazione giuridica, di fondamento costituzionale, ma già affermatosi nella concreta realtà politica. A fronte della constatazione che i partiti detengano, ormai, il potere politico sostanziale, sembra quasi che il temuto *Parteienstaat* sia ormai già una realtà di fatto. Transitato dal sistema sociale alle istituzioni statali per il tramite del sistema elettorale proporzionale che, aprendo le porte alla democrazia di massa[15] ha determinato le condizioni per un'auto-organizzazione della stessa società in partiti[16] e per una conseguente legittimazione di fatto del ruolo di questi nel sistema istituzionale, ancorché non ancora nella Costituzione. Il diritto statale di matrice liberale ed il parlamentarismo borghese, da un lato, e la democrazia di massa, dall'altro, rivelano in queste riflessioni tutta la loro sostanziale inconciliabilità, generatrice nella crisi del vecchio regime di una transizione ancora aperta e, a giudizio di Triepel, dal futuro incerto.

Queste brevi osservazioni a commento del saggio di Triepel sui partiti politici nella *Staatsverfassung* potrebbero terminare qui, ma in conclusione vorrei almeno soltanto indicare due ulteriori prospettive di analisi che non è stato possibile sviluppare. La prima rinvia alle riflessioni di Leibholz intorno all'idea che lo "Stato di partiti potesse...configurarsi come forma razionalizzata di democrazia plebiscitaria"[17], mettendo in comunicazione tra loro principio rappresentativo ed *Identitätsprinzip*[18]. Prospettiva che nella alternativa della identificazione delle istituzioni democratiche con il popolo o con la sua rappresentanza, da un lato, oppure con i partiti – ed eventualmente il partito – dall'altra, apre scenari di analisi dall'immenso spettro problematico e, ad un tempo, tuttora di estrema attualità. La seconda passa per il rinvio ad un'altra fondamentale opera di Heinrich Triepel, il saggio sull'*Egemonia*[19]. Vissuto tra il 1868 ed il 1946, Triepel ha senz'altro subito il forte richiamo culturale di uno dei temi classici dell'epoca bismarckiana, il ruolo *egemone* dello Stato, del *führenden Staaten*, appunto. Il saggio sviluppa, tra gli altri, la prospettiva di riflessione intorno all'istintivo ruolo *egemone*, di *direzione* politica, di potenza dello Stato nei rapporti internazionali; ancora, di pretesa guida, anzi, di *comando*[20], nei rapporti con altri Stati. L'interesse per questa opera, nella presente riflessione, risiede ancora nella linea di contatto tra diritto ed energia politica, intesa quale volontà di potenza, prospettiva *egemonica*, appunto. In una dimensione materiale di condotta delle istituzioni politiche statali che vuole rendersi *guida* nei confronti degli altri Stati, appunto, ma guida nel senso di *führen*, non di *richten*, in un'idea di *direzione* che vuole farsi *comando*[21], così sviluppando la propria forza politica in un rapporto che tende a farsi

egemonico.

Questa prospettiva di riflessione riceverà, poi, come è noto, una declinazione proiettata nella struttura interna dell'organizzazione statale ad opera di Antonio Gramsci, proprio (anche) con esplicito riferimento alla posizione e al ruolo dei partiti nel sistema politico. E', infatti, il partito politico a consentire l'ingresso nella dimensione statale della politica delle grandi masse; masse che, guidate attraverso il "consenso" divengono fondamento e sostegno del potere politico, dell'*egemonia* nelle relazioni istituzionali e nella dimensione politica interna. Proiezione che contempla però anche la sua declinazione critica, l'ingresso degli "interessi privati" nel sistema delle istituzioni statali. Interessi privati introiettati attraverso i partiti, che sono a loro volta delle "strutture private", così determinando una ridefinizione, all'interno di esse, dei rapporti di egemonia[22]. Il regime parlamentare diventa, insomma, teatro di esercizio dell'egemonia, in una combinazione di forza e consenso che può rinvenire, proprio nel Parlamento, il suo virtuoso punto di equilibrio. Ma, allo stesso modo, degenerare in "corruzione e frode". La crisi dell'"apparato egemonico" materiale determinando la crisi del principio di autorità (istituzionale), quindi la crisi del sistema politico e costituzionale, con la dissoluzione del regime parlamentare. Il crollo di un sistema egemonico riduce in crisi il sistema istituzionale di riferimento, nel nostro caso concorrendo alla distruzione del parlamentarismo. Sembrano pagine scritte oggi. La crisi interna permanente degli stessi partiti politici, che si fa crisi "morale". Che, peggio, concorre alla dissoluzione della "morale comune" e che conduce ad una crisi delle istituzioni statali, ad una crisi dello Stato e del suo apparato egemonico. Quindi ad una perdita di effettività e, poi, di fondamento del proprio apparato giuridico ed istituzionale, del proprio diritto formale[23], e ad una conseguente trasformazione profonda della dinamica politica.

* Questo scritto è destinato ad una raccolta di contributi che accompagneranno la pubblicazione della traduzione del celebre saggio di H. Triepel, *Die Staatsverfassung und die politischen Parteien*, tr.it. nel volume a cura di G. Grasso, E. Gianfrancesco, Editoriale scientifica, Napoli, 2015, che è in corso di stampa.

[1] P. Ridola, voce *Partiti politici*, in *Enc.dir.*, XXXII, Milano, 1982, 66 ss.

[2] Si veda l'analisi G. Azzariti, *Cittadini, partiti e gruppi parlamentari: esiste ancora il divieto di mandato imperativo?*, in Associazione italiana dei costituzionalisti, *Annuario 2008, Partiti politici e società civile a sessant'anni dall'entrata in vigore della Costituzione*, Jovene, Napoli, 2009, 177 ss.

3C. Roehrsen, *Diritto e politica. Lo stentato affermarsi dello stato borghese in Germania visto con gli occhi dei giuristi*, Giappichelli, Torino, 1995, fin dalla *Premessa*.

[4] C. Roehrsen, *Il diritto pubblico verso la «teoria generale»: G. Jellinek*, *ivi*, 67 ss.

[5] Qui mi limito a rinviare al significativo saggio costruito in prospettiva storica di F. Lanchester, *Alle origini di Weimar*, Giuffrè, Milano, 1985.

[6] In senso opposto a quello criticamente denunciato da C. Roehrsen, *Il diritto pubblico*, *cit.*, 93.

[7] Rinvio ancora all'analisi di C. Roehrsen, *Governo, Legge, Politica*, Giuffrè, Milano, 1969, 109 ss.

[8] C. Roehrsen, *Governo, Legge, Politica*, *cit.*, 134.

[9] Così come nell'impostazione del saggio di G. Ferrara, *La Costituzione. Dal pensiero politico alla norma giuridica*, Feltrinelli, Roma, 2006.

[10] Nel senso di cui in G. Ferrara, *La Costituzione*, *cit.*.

[11] P. Ridola, *Partiti politici*, *cit.*, 70 ss.

[12] C. Esposito, *I partiti nella Costituzione italiana*, in *Id.*, *La Costituzione italiana. Saggi*, Cedam, Padova, 1954, spec. 214 ss. Rinvio, altresì, alla riflessione critica di P. Ridola, *L'evoluzione storico-costituzionale del partito politico*, in Associazione italiana dei costituzionalisti, *Annuario 2008*, *cit.*, 7 ss. e, in generale, ai saggi ora raccolti nel bel volume *Democrazia rappresentativa e parlamentarismo*, Giappichelli, Torino, 2011. Si vedano, ancora, i saggi raccolti nel bel volume di F. Lanchester, F. Brancaccio (a cura di), *Weimar e il problema politico-costituzionale italiano*, Giuffrè, Milano, 2012.

[13] *La Costituzione in senso materiale* (1940), ristampa inalterata, Giuffrè, Milano, 1998, spec. 121 ss. Si veda G. Zagrebelsky, *Premessa*, *ivi*.

[14] Come è noto il tema è stato studiato, in Italia, da C. Pinelli, *Disciplina e controlli sulla democrazia interna dei partiti*, Cedam, Padova, 1984. Quanto al carattere della segretezza del voto alle origini della vicenda costituzionale dei partiti si veda l'analisi condotta da C. Pinelli, "Non sai che il voto è segreto?". *L'affermazione di un principio costituzionale e delle sue garanzie* (1996), ora in Id., *Nel lungo andare. Una Costituzione alla prova dell'esperienza. Scritti scelti 1985-2011*, Editoriale scientifica, Napoli, 2012, 439 ss., con particolare riferimento ai rischi connessi con una segretezza garantita in assenza di libertà del voto. Si vedano, però, ancora almeno S. Merlini, *I partiti politici, il metodo democratico e la politica nazionale*, in Associazione italiana dei costituzionalisti, *Annuario 2008*, cit., 51 ss. e P. Marsocci, *Sulla funzione costituzionale dei partiti e delle altre formazioni politiche*, Editoriale scientifica, Napoli, 2012, spec. 143 ss.

[15] Rinvio all'articolata riflessione di C. Roehrsen, *Governo, Legge, Politica*, cit., 141 ss.

[16] P. Ridola, *Partiti politici*, cit., 69 ss.

[17] P. Ridola, *Partiti politici*, cit., 100.

[18] Ancora sul punto P. Ridola, *L'evoluzione storico-costituzionale del partito politico*, cit., spec. 24 ss.

[19] H. Triepel, *Hegemonie. Ein Buch von führenden Staaten*, Stuttgart, 1938, tr.it. *L'Egemonia*, Sansoni, Firenze, 1949.

[20] H. Triepel, *Hegemonie*, cit., spec. 129 ss. Si veda, ora, con riferimento al pensiero di Gramsci, l'articolata e meditata riflessione critica di A. Burgio, *Gramsci. Il sistema in movimento*, DeriveApprodi, Roma, 2014, spec. 46 ss., 75 ss., 211 ss.

[21] Rinvio alle chiarissime riflessioni di G. Ferrara, *Gli atti costituzionali*, Giappichelli, Torino, 2000, 221 ss.

[22] A. Gramsci, *Quaderni del carcere*, ed. critica dell'Istituto Gramsci a cura di V. Gerratana, Einaudi, Torino, 1975 (rist. 2001), I, *Quaderni 1-5*, (1929-1932), 56 ss.; II, 6-11, (1930-1933), 1056; III, 12-29, (1932-1935), 1603 s., 1754 s., 1809 (i numeri sono riferiti alle pagine dell'edizione citata).

[23] Se si vuole, in questa medesima prospettiva critica, F. Bilancia, *La crisi dell'ordinamento giuridico dello Stato rappresentativo*, Cedam, Padova, 2000.



Costituzionalismo.it

Fondatore e Direttore dal 2003 al 2014 Gianni **FERRARA**

Direzione

Direttore Gaetano **AZZARITI**

Francesco **BILANCIA**
Giuditta **BRUNELLI**
Paolo **CARETTI**
Lorenza **CARLASSARE**
Elisabetta **CATELANI**
Pietro **CIARLO**
Claudio **DE FIORES**
Alfonso **DI GIOVINE**
Mario **DOGLIANI**
Marco **RUOTOLO**
Aldo **SANDULLI**
Massimo **VILLONE**
Mauro **VOLPI**

Email: info@costituzionalismo.it

Registrazione presso il Tribunale di Roma

ISSN: 2036-6744 | Costituzionalismo.it (Roma)

Redazione

Alessandra **ALGOSTINO**, Marco **BETZU**, Gaetano **BUCCI**, Roberto **CHERCHI**, Giovanni **COINU**, Andrea **DEFFENU**, Carlo **FERRAJOLI**, Luca **GENINATTI**, Marco **GIAMPIERETTI**, Antonio **IANNUZZI**, Valeria **MARCENO'**, Paola **MARSOCCI**, Ilenia **MASSA PINTO**, Elisa **OLIVITO**, Luciano **PATRUNO**, Laura **RONCHETTI**, Ilenia **RUGGIU**, Sara **SPUNTARELLI**, Chiara **TRIPODINA**